



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11841 del 2016, proposto da:

Agata Abbate, Lina Abruzzese, Claudia Abruzzese, Carmine Alfano, Marisa Alfieri, Carolina Alfieri, Anna Allocca, Filomena Allocca, Miriam Allocca, Marianna Alterio, Patrizia Amato, Annunziata Angarella, Rosa Angrisani, Immacolata Annunziata, Maria Annunziata, Filomena Antropoli, Luisa Aquino, Maddalena Articolare, Oriana Aurilio, Anna Basile, Angela Battaglia, Antonietta Battimo, Rosa Bisaccio, Antonella Bitetti, Daniela Boccia, Giovanna Bonaccio, Filomena Bonavita, Lucia Borrelli, Gaetana Borrelli, Immacolata Brizio, Sonia Bruno, Anna Buglione, Marilena Caliendo, Maria Antonietta Cammardella, Angela Raffaella Caretti, Carmela Carotenuto, Cristina Carrella, Carmela Carrese, Maria Grazia Carullo, Pasqualina Carusone, Anna Castiglia, Clara Catapano, Marcella Ceccarelli, Marianna Cefariello, Antonella Cenname, Amalia Cilento, Rosa Cinotti, Antimina Ciriglio, Pasquale Cirillo, Maria Filomena Civitillo, Monica Coppola, Maria Coppola, Anna Patrizia Coppola, Maria Rosa Costagliola, Raffaella Covone, Rosalia Crescenzo, Elsa D'Alessio, Alfonso D'Angelo, Maria D'Alessandro,

Mariarosaria D'Aniello, Carmela D'Auria, Raffaella D'Avino, Fabiana De Gennaro, Maria Cristina De Martino, Maria Teresa De Mase, Rita De Simone, Elena De Simone, Maria Carmela Del Gaudio, Massimo Di Benedetto, Catia Di Dio, Vincenza Di Lauro, Giovanna Di Somma, Maddalena Di Somma, Emma Diana, Rosa D'Urzo, Tommasina Esposito, Annalisa Esposito, Carmen Esposito, Giuseppina Esposito, Mauro Massimo Esposito, Marianna Falace, Gabriella Falanga, Luisa Fasolino, Annarita Ferillo, Maria Immacolata Fragliasso, Speranza Franzese, Giuseppina Funaro, Vincenzo Galizia, Angela Maria Gallo, Bianca Gallo, Rosa Giacobbone, Anna Giaquinto, Maria Gisondi, Massimiliano Giuliano, Flavia Gragnaniello, Marianna Grasso, Francesca Guillame, Maria Ioculano, Antonietta Iossa, Franca Ipomeo, Filomena Izzo, Clara Izzo, Speranza La Marca, Maria (Lmrmra61b53g190k) La Marca, Maria (Lmrmra83r58f924f) La Marca, Carmen Lambiase, Sonia Lambiase, Immacolata Leonardo, Loredana Liguori, Maria Rosaria Lombardi, Loredana Madonna, Cristina Maggio Cavallaro, Maddalena Magliocca, Camilla Malgieri, Rosa Mangone, Filomena Manzi, Anna Marigliano, Annalisa Marino, Nicoletta Marone, Maria Martino, Carmela Mascolo, Margherita Matrisciano, Adelina Menzione, Saveria Meo, Anna Mezzarano, Giovanna Migliozi, Carmen Minafra, Ornella Domenica Napolitano, Antonietta Nappo, Maria Luigia Nappo, Barbara Notargiacomo, Vincenza Nunziata, Maria Nunziata, Rosaria Nutile, Giuseppina Orlando, Angela Pagano, Mariagabriella Pagano, Teresa Pagano, Ida Palladino, Maria Antonietta Palma, Luisa Palumbo, Giovanna Palumbo, Luisa Papale, Roberta Paparo, Antonietta Pasquariello, Maria Petito, Annalisa Pettrone, Anna Rita Pezzella, Loredana Picciocchi, Grazia Polise, Gelsomina Prisco Zita, Giuseppa Radunanza, Maria Raffone, Filomena Ranieri, Aniello Rea, Amelia Realino, Clara Riccio, Daria Romiti, Anna Rondine, Annamaria Russo, Fabiola Russo, Anna Salvati, Lucia Salvati, Andreina Salvato, Annunziata Salvato, Claudia Scognamiglio, Annamaria Iovino, Mariarosaria Sandomenico, Maria Rosaria Sannino, Palma Santaniello, Concettina Santoro,

Giusj Francesca Santoro, Carmela Saviano, Mariangela Sbrogio', Rosa Scafuro, Anna Scarpato, Arianna Scialdone, Lidio Scibelli, Ernestina Scognamiglio, Antonietta Scognamillo, Carmela Scudieri, Carolina Secondulfo, Antonella Sglavo, Annunziata Sgueglia, Antonietta Sileo, Maria Simeone, Silvana Sparano, Antonella Stefanelli, Anna Striano, Marianna Sugliano, Maddalena Tortora, Marianna Tuccillo, Giuseppina Ugolini, Olga Giuseppina Italia Valeriani, Carmela Vecchione, Felice Vecchione, Giovanna Teresa Ventriglia, Veronica Verde, Anna Vesce, Filomena Vespro, Carmela Vigile, Francesca Vigorito, Carmela Vollero, Maria Zambrano, Alessandra Pina Zanzur, Concetta Zinno, Lucilla Zona, Achille Zona, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Coppola, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.M. 495 del 22.06.2016 nelle parti in cui nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GAE non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio

2014/2017 con efficacia retroattiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che la presente decisione può essere assunta con sentenza semplificata ex art.74 c.p.a., essendo la fattispecie in esame del tutto identica ad altre già respinte con decisioni della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi;

che infatti i ricorrenti argomentano di essere diplomati magistrali ante 2001/2002 che non sono mai stati ammessi nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per docenti della scuola dell'infanzia sul presupposto che il diploma magistrale non fosse un titolo abilitante, sebbene già nel giugno 2013 (affare 4929/2012) il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'adunanza di sezione del 5 giugno 2013, avesse avuto modo di certificare una volta per tutte il valore abilitante dello stesso; rilevato che, a prescindere dai profili di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione del D.M.235/2014, di cui il D.M. 495/2016 costituisce parte integrante secondo quanto espressamente previsto dall'art.5, il presente ricorso risulta comunque infondato;

rilevato, infatti, che come recentemente rilevato dalla Sezione nella decisione nel merito di fattispecie analoghe, rispetto al diverso orientamento inizialmente espresso in fase cautelare secondo quanto espressamente previsto dall' art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 (e ora dall'art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all'a.s. 2019/2020) le GAE hanno validità triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle

riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n.325/2015 per l'annualità 2015/2016 e con il D.M. n.425/2016 per l'annualità 2016/2017 e che, quindi, nel corso del triennio non sono in nessun caso consentiti nuovi inserimenti, quale sarebbe da ritenersi quello dei ricorrenti che, pur ritenendo di possedere un titolo abilitante, al momento della “chiusura” delle GAE a seguito dell’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296), non hanno ritenuto di far valere la loro pretesa all’inserimento impugnando il D.M. 16.03.2007, ovvero l’ultimo che nel periodo transitorio consentiva nuovi inserimenti;

considerato che anche il Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione nelle more della decisione n.364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della GAE;

che, quindi, il ricorso deve essere respinto, ma che comunque nelle more della decisione della questione da parte dell’Adunanza Plenaria le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO